





## MANOVRA 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022

LA Gazzetta Ufficiale del 31 Dicembre 2021 ha pubblicato la Legge 30 Dicembre 2021 n. 234, denominata come di consueto LEGGE DI BILANCIO 2022.

Tale norma omnibus contiene tutta una serie di novità, andando a modificare anche norme appena entrate in vigore (ad esempio tutto il nuovo meccanismo della maggiorazione dei costi di ricerca e sviluppo e del Patent Box, appena introdotto ma di fatto mai entrato in vigore con la conversione del dl 146 del 2021).

### **Le legge di bilancio 2022 contiene anche una norma di dubbia civiltà giuridica che, a Bilanci chiusi e ad imposte pagate, riduce i benefici delle rivalutazioni dei beni immateriali (marchi) e del riallineamento degli avviamenti**

Di seguito si riproducono le principali novità e spunti, rinviando a successive circolari eventuali approfondimenti:

#### **Aliquote Irpef 2022 c. 2**

• L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 Tuir, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- d) oltre 50.000 euro, 43%.

#### **Altre detrazioni dal 2022 c. 2**

• Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel c. 2, lett. a) e 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) Tuir (redditi da lavoro dipendente e assimilati), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

- a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro, ma non a 28.000 euro;
- c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

• La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 35.000 euro.

• Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al primo punto, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:



- a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
  - b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
  - c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.
- La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 29.000 euro.
- Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 50, c. 1, lett. e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'art. 10, c. 1, lett. c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, c. 1, lett. i) e l) Tuir (redditi da lavoro autonomo e altri redditi), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai punti precedenti, pari a:
    - a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
    - b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro, ma non a 28.000 euro;
    - c) b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.
  - La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro, ma non a 17.000 euro.

#### **Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (bonus 100 euro) c. 3**

- Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel c. 2, lett. a), e 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) Tuir, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, c. 1 Tuir, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro.
- Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro, ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, c. 1 Tuir, delle detrazioni di cui all'art. 15, c. 1, lett. a) e b), e c. 1-ter Tuir, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli artt. 15, c. 1, lett. c), e 16-bis Tuir, nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.

#### **Differimento termini addizionali regionali e comunali cc. 5-7**

- Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni, è differito al 31.03.2022 (rispetto al 31.12.2021) il termine entro il quale le Regioni sono tenute a pubblicare l'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale.



- Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano entro il 13.05.2022 provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'Irpef ai fini della pubblicazione sul sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it).
- Entro il 31.03.2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'Irpef.

#### **Esclusione Irap per le persone fisiche c. 8**

- A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 (2022), l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali (imprese) ed esercenti arti e professioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c) D. Lgs. 446/1997.

#### **Modifiche alla disciplina del patent box cc. 10, 11**

- **È elevata dal 90% al 110%** la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili, con restrizione dell'ambito dell'agevolazione, che si applica a:
  - software protetto da copyright;
  - brevetti industriali;
  - disegni e modelli.
- Rispetto alla disciplina previgente restano esclusi, quindi, i marchi d'impresa (anch'essi, tuttavia, non compresi nel patent box del 2015) e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (che rientravano, tuttavia, nel patent box disciplinato dalla legge di Stabilità 2015).
- Le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta (anziché dal 22.10.2021, data di entrata in vigore del D.L. 146/2021).

L'effetto atteso sembra essere quello di non imporre ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, fino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale; a decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento possono usufruire solo del nuovo regime.

- **È abrogata la disposizione che non consentiva la cumulabilità del patent box nuovo con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.**

- Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 22.10.2021 (2021) e ai successivi, non sono più esercitabili le opzioni previste dalla precedente disciplina.
- I soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzioni alla precedente disciplina, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1.01.2022 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate. Sono esclusi coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di ruling, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di indicazione degli importi nella dichiarazione dei redditi.
- Ove in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili con il nuovo Patent box siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle oggetto di agevolazione (software, brevetti, disegni e modelli), il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'8° periodo di imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.



- Le norme introdotte si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente disposizione.

**Differimento termini efficacia sugar tax e plastic tax c. 12**

- È posticipata al 1.01.2023 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020.

**Iva 10% prodotti per l'igiene femminile non compostabili c. 13**

- Sono sottoposti all'aliquota Iva del 10% i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile non compostabili o lavabili.

**Esenzione bollo su certificazioni digitali c. 24**

- Opera anche per il 2022 l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.

**Proroga detassazione Irpef redditi agrari e dominicali c. 25**

- È estesa al periodo d'imposta 2022 l'esclusione dalla formazione della base imponibile ai fini Irpef e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

**Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R. cc. 26 e 27**

- Per i PIR costituiti fino al 31.12.2019 il limite annuale di investimento è aumentato da 30.000 a 40.000 euro; il limite complessivo è incrementato da 150.000 a 200.000 euro.
- Con riferimento ai PIR costituiti a decorrere dal 1.01.2020, che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, è prevista l'esclusione da vincoli.

**Proroga superbonus 110% c. 28, lett. a)-e), g)-l)**

- È prorogata la misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi, per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga dell'agevolazione al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, al 70% per quelle sostenute entro il 31.12.2024, fino al 65% per quelle sostenute nel 2025).
- È prorogata la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30.06.2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori al 30.06.2023 per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).
- Sono soppressi altresì i termini specifici previsti per l'applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30.06.2022).
- Anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE).
- Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.



- I prezzi individuati dal D.M. Sviluppo Economico 6.08.2020 si applicano anche al sismabonus, agli interventi di adozione di misure antisismiche, al bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
- Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 le norme del D.L. 157/2021 che:
  - estendono l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;
  - dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

#### **Misure fiscali per interventi nei territori colpiti da eventi sismici c. 28, lett. f)**

- Per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1.04.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali spetta, per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del 110%.

#### **Proroga sconto in fattura e cessione credito d'imposta c. 29**

- È prorogata:
  - agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire dei bonus concessi per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  - al 31.12.2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
- Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 alcune disposizioni del D.L. 157/2021, con alcune novità e, più in particolare, quelle che introducono l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. È stato però aggiunto che sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera; sono, inoltre, escluse dall'obbligo del visto di conformità le opere di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate. Inoltre, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento.
- Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

#### **Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti c. 30**

- L'Agenzia delle Entrate può sospendere l'efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o di sconti in fattura che presentano profili di rischio ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.

#### **Controlli dell'Agenzia delle Entrate su superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e contributi a fondo perduto cc. 31-36**



- L'Agenzia delle Entrate, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi e i poteri di accertamento e riscossione dell'Iva con riferimento a:
  - superbonus, sconto in fattura e cessione del credito;
  - agevolazioni e contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente. Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.
- Le attribuzioni spettano all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, al momento in cui è stata commessa la violazione. In mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione dell'Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.
- Le controversie relative all'atto di recupero rientrano nella competenza del giudice tributario. Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia c. 37
- Sono prorogate fino al 31.12.2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (comprese le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti, nonché le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), di ristrutturazione edilizia, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese, l'importo massimo detraibile è pari a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

#### **Proroga bonus verde c. 38**

- È prorogata fino al 31.12.2024 l'agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

#### **Proroga bonus facciate c. 39**

- È estesa al 2022 l'applicazione della detraibilità dall'imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D. M. 1444/1968, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità.

#### **Abrogazione D.L. 157/2021 cc. 40 e 41**

- È abrogato il D.L. 157/2021, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche; rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza. Al contempo, le relative disposizioni sono trasposte nella legge di Bilancio 2022 nei capitoli già esaminati.

#### **Detrazione per interventi per superamento ed eliminazione barriere architettoniche c. 42**

- Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1.01.2022 al 31.12.2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:



- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
- La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
- Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal D.M. Lavori Pubblici 14.06.1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
- Le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

#### **Fattori di conversione in energia primaria Superbonus c. 43**

- Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali, quale requisito per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19.07.2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi. Ciò per evitare che l'introduzione di nuovi fattori di conversione in energia primaria possa rendere impossibile il passaggio nominale di classe energetica necessario per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal Superbonus.

#### **Credito d'imposta beni strumentali "Transizione 4.0" 2023-2025 c. 44**

- Ai fini del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:
  - per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
  - per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", è prorogata al 2025 la durata dell'agevolazione; per gli anni successivi al 2022, è ridotta progressivamente l'entità dell'agevolazione dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024.




**Tavola riepilogativa - Agevolazione per beni materiali 4.0**

Credito d'imposta per beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017)		
Periodo	Livello di spesa	Credito d'imposta
Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022	Fino a 2,5 milioni	40% del costo
	<b>Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni</b>	20% del costo
	<b>Oltre 10 milioni (fino a 20 milioni massimo)</b>	10% del costo
Dal 1.01.2023 e fino al 31.12.2025	Fino a 2,5 milioni	20% del costo
	<b>Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni</b>	10% del costo
	<b>Oltre 10 milioni (fino a 20 milioni massimo)</b>	5% del costo

**Tavola riepilogativa - Agevolazione per beni immateriali 4.0**

Credito d'imposta per beni materiali immateriali connessi a beni materiali "Industria 4.0" (allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017)		
Periodo	Limite massimo di spese ammissibili	Credito d'imposta
Dal 26.11.2020 e fino al 31.12.2023	1 milione	20% del costo
Dal 1.01.2024 e fino al 31.12.2024	1 milione	15% del costo
Dal 1.01.2025 e fino al 31.12.2025	1 milione	10% del costo

**Credito d'imposta R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 c. 45**

- Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro.
- Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro.
- Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni


**Tavola riepilogativa - Credito d'imposta R&S, Innovazione Tecnologica, Design**

Attività	Legislazione vigente		Disegno di legge di Bilancio 2022							
	2022		2023		2024		2025		Fino al 2031	
	%	Limite massimo	%	Limite massimo	%	Limite massimo	%	Limite massimo	%	Limite massimo
Ricerca e sviluppo	20	4 milioni	10	5 milioni	10	5 milioni	10	5 milioni	10	5 milioni
Innovazione tecnologica	10	2 milioni	10	2 milioni	5	2 milioni	5	2 milioni	-	-
Innovazione tecnologica per progetti e per processi transizione ecologica innovazione digitale 4.0	15	2 milioni	10	4 milioni	5	4 milioni	5	4 milioni	-	-
Design e ideazione estetica e attività relative ai software	10	2 milioni	10	2 milioni	5	2 milioni	5	2 milioni	-	-

**Credito d'imposta spese di consulenza per quotazione delle PMI c. 46**

- È prorogato al 31.12.2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza sostenute per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, nel limite di 200.000 euro, anziché 500.000 euro. Inoltre, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni per l'anno 2022 e di 5 milioni per l'anno 2023.

**Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini" cc. 47 e 48**

- L'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata "Nuova Sabatini" è integrata di nuove risorse a valere sugli anni dal 2022 al 2027.
- È inoltre reintrodotta la regola ai sensi della quale il contributo è erogato in più quote determinate con decreto ministeriale. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

**Fondo di garanzia PMI cc. 53-58**

- È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID.
- È eliminato il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo: a decorrere dal 1.04.2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.
- Dal 1.01.2022 la copertura del Fondo è ridotta dal 90% all'80% sui finanziamenti fino a 30.000 euro; per il rilascio della garanzia, è prevista, dal 1.04.2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo.
- È altresì prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l'operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli enti non commerciali.
- Alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1.07.2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo. Nel periodo intercorrente tra il 1.07.2022 e il 31.12.2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni


**Tavola riepilogativa - Finanziamenti garantiti**

Periodo	Ammontare massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
1.01.2022 - 31.03.2022	5 milioni	80%	No	No
1.04.2022 - 30.06.2022	5 milioni	80%	Si	No
1.07.2022 - 31.12.2022	5 milioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80% per investimenti</li> <li>• 60% per liquidità</li> </ul> Imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del rating	Si	Si Con ammissione delle imprese in fascia 5

**Tavola riepilogativa – Finanziamenti garantiti fino a 30.000 euro**

Periodo	Ammontare massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
1.01.2022 - 31.03.2022	30.000	80%	No	No
1.04.2022 - 30.06.2022	30.000	80%	Si	No
1.07.2022 - 31.12.2022	---	---	---	---

**Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese c. 59**

- È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia").
- È prorogato dal 31.12.2021 al 30.06.2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza.
- È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

**Proroga Fondo Gasparrini c. 62**

- È prorogata fino al 31.12.2022 l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19.

**Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese cc. 70, 71**

- L'incentivo alle aggregazioni aziendali di cui alla legge di Bilancio 2021 è esteso alle operazioni effettuate entro il 30.06.2022 (in luogo del 31.12.2021), che consente al soggetto risultante da un'operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE.
- Il limite delle DTA trasformabili in credito di imposta è pari a un ammontare non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e: - il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione; - ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.



- Se alle operazioni straordinarie partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, per il computo dei limiti delle DTA trasformabili in credito d'imposta si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile.
- Nel caso di opzione per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale) da parte dei soggetti coinvolti nell'operazione straordinaria o nel conferimento, rilevano prioritariamente, se esistenti: - le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; - a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante, se non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte di quest'ultimo.
- In caso di controllo societario, l'incentivo si applica se detto controllo è stato acquisito attraverso operazioni straordinarie diverse da quelle intervenute tra il 1.01.2021 e il 30.06.2022 (in luogo del 31.12.2021)
- In ragione dell'allungamento e della rimodulazione dell'incentivo per l'aggregazione aziendale, è anticipata dal 31.12.2022 al 31.12.2021 la cessazione del cd. bonus aggregazione disciplinato dall'art. 11 D.L. 34/2019.

#### **Limite annuo crediti d'imposta e contributi compensabili o rimborsabili c. 72**

- A decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale **è stabilizzato a regime nella misura di 2 milioni di euro.**

#### **Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione cc. 151-153**

- Sono prorogati al 31.12.2022 (dal 30.06.2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento: - dei benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, per soggetti con Isee non superiore a 40.000 euro, consistente nell'aumento all'80% della garanzia concedibile; - delle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" previste per soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età, aventi un Isee non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "prima casa under 36"), consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale e nelle agevolazioni Iva, nonché nell'esenzione dalle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili.

#### **Apprendistato professionalizzante per lavoratori sportivi c. 154**

- Per i lavoratori sportivi, è ammessa la stipulazione con società (o associazioni) sportive professionistiche di contratti di apprendistato professionalizzante a condizione che la decorrenza iniziale del rapporto di apprendistato professionalizzante abbia luogo entro il giorno precedente il compimento, da parte dell'atleta, dei 24 anni (anziché entro il giorno precedente il compimento dei 30 anni previsto dalla disciplina generale dell'apprendistato professionalizzante).

#### **Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani c. 155**

- Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione a canone concordato, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi 4 anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro.

**Cessazioni di attività produttive nel territorio nazionale cc. 224-238**

- Sono introdotti alcuni vincoli procedurali in capo ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, in media almeno 250 lavoratori dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo (situato nel territorio nazionale), con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i datori di lavoro che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza; tali datori, in relazione a tali condizioni, possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.
- Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l'obbligo di versamento di contributi in favore dell'Inps. Lo svolgimento della fase procedurale può condurre alla sottoscrizione di un piano, al quale conseguono anche la possibilità di trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori, l'accesso dei lavoratori al programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e, per il caso di effettuazione di licenziamenti al termine di attuazione del piano, una riduzione del contributo dovuto dal datore all'Inps per la cessazione di un rapporto di lavoro.
- Per i licenziamenti effettuati nel rispetto delle procedure in esame e in mancanza di sottoscrizione del piano, è in ogni caso prevista una specifica maggiorazione del contributo suddetto.
- Sono previste inoltre agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposte ipotecaria e catastale per i casi di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali

**Rifinanziamento bonus tv e decoder cc. 480-485**

- Il bonus Tv e decoder è rifinanziato, dando continuità agli interventi già avviati negli anni scorsi attraverso le risorse finanziarie, a suo tempo previste, per erogare un contributo per l'acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva.

**Proroga decontribuzione coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40 c. 520**

- È prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni.

**Iva agevolata cessione di bovini e suini c. 527**

- È esteso al 2022 l'innalzamento della percentuale massima di compensazione Iva, fissata in misura non superiore al 9,5%, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina.

**Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori fiscali cc. 622-624**

- Sono fissati alcuni limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, del maggior valore attribuito alle attività immateriali d'impresa in sede di rivalutazione e di riallineamento già effettuate ai sensi dell'art. 110, cc. 4, 8 e 8bis D.L. 104/2020. **Più in dettaglio, per le attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, la deduzione deve essere effettuata, in ogni caso, in**



**misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/50 di detto importo (in sostanza, in almeno 50 anni).**

- In alternativa a tale nuovo limite, è consentita la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/18 di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, nella misura corrispondente a quella stabilita per l'ipotesi di conferimento d'azienda dall'art. 176, c. 2-ter Tuir, e cioè con aliquota: - del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; - del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; - del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.
- Anche nelle ipotesi di cessione dei beni a titolo oneroso o della loro estromissione, il regime di deducibilità limitata non muta qualora il soggetto perda la disponibilità del bene riallineato o rivalutato, ovvero non presenti più in bilancio il costo relativo all'attività immateriale oggetto di riallineamento. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento, come determinato secondo i limiti introdotti. Per l'avente causa, invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
- Tale imposta è applicata al netto dell'imposta sostitutiva al 3% che si applica alla rivalutazione; il versamento deve essere effettuato in un massimo di 2 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.

**In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente, le modifiche hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.**

- Alla luce delle norme introdotte, è consentita la revoca, anche parziale, dell'applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione ai soggetti che, alla data del 1.01.2022 hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione in F24 dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

**Conclusione del cashback cc. 637-644**

- È fissato al 31.12.2021 la conclusione del cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, ferma restando la sospensione del programma già prevista per il 2° semestre 2021.

**Sgravio contributivo apprendisti c. 645**

- È prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.

**Inapplicabilità verifica dell'adempimento degli obblighi di versamento c. 653**

- L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto.

**Proroga disposizioni di modifica della disciplina Iva Terzo settore c. 683**

- È prorogata al 1.01.2024 l'entrata in vigore delle disposizioni recate dall'art. 5, cc. da 5-quater a 15-sexies D.L. 146/2021, che impongono agli enti che offrono beni e servizi ai propri soci, dietro il pagamento di corrispettivi specifici, aggiuntivi rispetto alle quote associative, nonché ai partiti politici per le operazioni effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, l'osservanza degli obblighi Iva a decorrere dal 21.12.2021. Tali disposizioni intervengono sulla disciplina dell'Iva con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione Iva.
- La proroga riguarda anche l'art. 5, c. 15-quinquies D.L. 146/2021, il quale stabilisce che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro possono applicare, ai soli fini dell'Iva, il regime forfetario.

**Sospensione ammortamento c. 711**

- È estesa all'esercizio successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 104/2020 la facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, fino ad un massimo del 100%, con i medesimi meccanismi previsti dalla disposizione originaria. Sono ammessi alla facoltà solo i soggetti che avevano usufruito già di tale possibilità nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 15.08.2020. Resta invariata la possibilità di procedere alla deduzione fiscale degli ammortamenti a prescindere dall'imputazione a conto economico, senza che ciò costituisca un obbligo.

**Credito d'imposta acquisto sistemi di filtraggio acqua potabile c. 713**

- È prorogata al 2023 l'operatività del credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

**Imu ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione c. 743**

- Per l'anno 2022 è ridotta al 37,50% l'Imu dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

**Misure fiscali a sostegno della ricerca c. 763**

- È estesa ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il "rientro dei cervelli". Tale possibilità è legata al numero dei figli e all'acquisto di una unità immobiliare ad uso residenziale in Italia.

**Credito d'imposta minusvalenze realizzate in "PIR PMI" c. 912**

- La disciplina del credito d'imposta per le minusvalenze realizzate nei cd. PIR PMI è prorogata anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022.
- In relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1.01.2022, tale il credito d'imposta non può eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati (in luogo del limite del 20%) e può essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo (anziché 10).

**Estensione termine di pagamento cartelle c. 913**

- Il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, per le cartelle notificate dal 1.01 al 31.03.2022, aumenta da 60 a 180 giorni.

**Disciplina del microcredito c. 914**

- Sono apportate modifiche all'art. 111 D. Lgs. 385/1993 che reca la disciplina del cd. microcredito.
- In sintesi la norma: - eleva da 40.000 a 75.000 euro l'importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità; - consente agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali, nell'importo massimo di 100.000 euro; - prevede che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.

**Sospensione dei termini di adempimenti per malattia o infortunio del libero professionista cc. 927-944**

- In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico - ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero - che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento; i termini per i suddetti adempimenti - nel caso di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di 3 giorni - sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari, con obbligo di esecuzione dell'adempimento (qualora sia scaduto il relativo termine) entro il giorno successivo alla fine della sospensione, ferma restando la suddetta esclusione di responsabilità - e delle relative sanzioni penali e pecuniarie amministrative - per il suddetto arco temporale di 60 giorni.
- La sospensione dei termini si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare; una copia del mandato, unitamente ad un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato, o inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle norme.
- Le norme si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a 3, ovvero qualora il professionista sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

**Entrata in vigore Art. 22**

- Le disposizioni entrano in vigore dal 1.01.2022.





## SEGNALAZIONE AVVENIMENTO WEBINAR

Segnaliamo alla clientela la possibilità di accesso gratuito al webinar di cui alla seguente locandina che vede tra i relatori il nostro Rag. Andrea Scaini

Per iscrizioni

[https://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id\\_VMenu=5&day=12&month=1&year=2022&dataintera=2022-1-12](https://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=5&day=12&month=1&year=2022&dataintera=2022-1-12)



**LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI  
NUOVA OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE IN  
SQUILIBRIO FINANZIARIO**

*Come orientarsi su quanto previsto dal DL 118/21 tra prospettive, impatti e conseguenze per gli imprenditori*

12 gennaio 2022 | ore 10:00 - 12:30

10:00	<b>Saluti di apertura</b> Marco Zanini <i>Segretario Generale, Camera di commercio di Mantova</i>
10:10	<b>Introduzione alla composizione negoziata della crisi di impresa</b> Sandro Pettinato <i>Vice Segretario Generale, Unioncamere</i>
10:30	<b>Preanalisi della situazione economica e finanziaria aziendale</b> Stefano Ficarelli <i>Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova</i>
10:45	<b>Come prevenire o identificare tempestivamente i segnali della crisi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concetto di adeguati assetti organizzativi quale obbligo cogente in rapporto con i nuovi strumenti di superamento della crisi</li> <li>• Indirizzi operativi di prevenzione e gestione attraverso l'esame di alcuni aspetti della Check List (DM 28.9.2021)</li> <li>• La normalizzazione dei dati del Bilancio per un corretto approccio con gli indicatori</li> <li>• Il test pratico e altri indici a corredo</li> </ul> Andrea Scaini <i>Commercialista in Mantova, Aziendalista e Revisore legale, Vice presidente ODCEC</i>
11:30	<b>Il ruolo dell'esperto e i possibili scenari di risoluzione della crisi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le parti della composizione negoziata della crisi: l'impresa in crisi, l'esperto e i creditori</li> <li>• Le possibili soluzioni della crisi</li> </ul> Marco Bianchi <i>Dottore Commercialista in Mantova e Revisore legale</i>
12:15	<b>Q&amp;A</b>  <i>Modera l'incontro Gianmarco Paglietti, Innexta</i>

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani